



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	DEODATO	GIACOMO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	MARTINELLI	LIVIA	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	SQUASSONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10378/14  
depositato il 03/12/2014

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLP00079/2014  
IRPEF-ALTRO 2006  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLP00079/2014  
IRPEF-ALTRO 2007  
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRLP00079/2014  
IRPEF-ALTRO 2008  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente

VIA CAFFARELLI

difeso da:

NORO DOTT. STEFANO  
VIA ROMA N. 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 10378/14

UDIENZA DEL

09/06/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

5189/17/15

PRONUNCIATA IL:

09/06/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10/06/2015

Il Segretario

*[Signature]*

### OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso provvedimento irrogazione sanzioni 2006-2007-2008 per violazione monitoraggio fiscale/ Agenzia delle Entrate DP I di Milano.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'atto di Irrogazione Sanzioni impugnato, tra origine dalla notifica dell'atto in data 5 luglio 2013 al sig. [redacted] Carlo, per le annualità dal 2006 al 2008, sulla base delle risultanze riportate nel PVC redatto dalla GdF il 29 settembre 2011 in merito alla presunta detenzione di capitali presso la HSBC di Ginevra in quanto il suo nominativo risultava inserito nella cd "Lista Falciani".

L'Ufficio ha contestato le sanzioni previste dall'art.5, co.4 e 5, del D.L. 167/90 pro tempore vigente, per violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di monitoraggio fiscale, quale omessa compilazione del quadro del RW della dichiarazione dei redditi ed ha irrogato, ai sensi degli artt.12 e 16 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 183.100,32 per le dichiarazioni relative agli anni di imposta dal 2006 al 2008.

In data 20 gennaio 2015, l'Ufficio con provvedimento di autotutela annullava l'aumento del 25% previsto dall'art.12 co.1 del D.lgs 472/97 di € 37.181,72, in quanto non è più sanzionata la violazione relativa all'omessa compilazione della sezione III del quadro RW.

Il ricorrente ricorre tempestivamente contro il provvedimento di irrogazione chiedendone standone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) nullità dell'atto per carenza del presupposto soggettivo ex art.4 D.L. 167/90, si ritiene che la sanzione in capo al sig. [redacted] in quanto PROCURATORE O DELEGATO, sia del tutto infondata ed illegittima per mancanza del presupposto soggettivo in quanto la titolarità del conto era di una cittadina svizzera, residente in Svizzera e quindi non è possibile ipotizzare una imponibilità degli eventuali redditi di capitale in Italia per carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo di imposizione. Il dr. [redacted] era stato indicato soltanto come persona di riferimento in caso di premorienza della moglie e non ha mai operato sul conto, pertanto è sbagliata l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate dove l'omessa indicazione sul quadro RW di un conto estero, non sanzionata in capo al titolare (moglie) che si è avvalso dello Scudo Fiscale, sarebbe sanzionata in capo al procuratore.

2) nullità dell'atto di violazione e falsa applicazione art.12 D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009, l'Agenzia sanziona le annualità dal 2006 al 2008, notificando il primo Atto di Contestazione in data 5 luglio 2013 avvalendosi del raddoppio dei termini per gli accertamenti previsto dall'art.12 D.L. 78/2009. Nella fattispecie nessuna evasione è stata contestata al ricorrente e quindi nessuna proproga può essere applicata.

3) nullità dell'atto per violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio, le somme giacenti sui conti svizzeri intestati a persona fisica residente in Italia, sono assoggettate alla EURORITENUTA, in applicazione degli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea derivanti dalla Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio n.48 Ce del 3.6.2003, attuata con D.Lgs 18.4.2005, n.84 e Provvedimento Agenzia Entrate 8.7.2003. L'accordo prevede una ritenuta a titolo di imposta (15% dal 2005 al 2008, 20% dal 2008 al 2011 e 35% dal 2011) sui redditi derivanti dai capitali detenuti in Svizzera in cambio del mantenimento dell'anonimato fiscale.

4) nel merito, sulla nullità della sanzione relativa al 2007 in quanto non vi è prova del saldo al 31.12.2007, poiché l'omessa compilazione del quadro RW ha ad oggetto il saldo al 31 dicembre 2007, non si capisce come possa l'Agenzia sanzionare al 31 dicembre il saldo presunto al 28 febbraio. Pertanto la sanzione dovrebbe essere applicata in base al cumulo materiale per € 33.650.

5) calcolo errato del cumulo giuridico, poiché le violazioni relative alla omessa compilazione della sezione III del quadro RW non sono più sanzionate, esiste una sola violazione da sanzionare in continuità mediante applicazione del cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 472/97, è legittimo solo l'aumento del 50% riferito alla sanzione base, ma non è legittimo l'aumento del 25% in quanto non siamo in presenza di più violazione. Pertanto la sanzione avrebbe dovuto essere pari a € 148.726,50.

6) calcolo errato della definizione agevolata, applicata dall'Agenzia in rapporti ai minimi edittali per anno, secondo una distorta applicazione dell'art.16, co.3, D.Lgs 472/97, per cui applicando il minimo edittale non è corretto pretendere il minimo per ogni anno, poiché in tal modo si vanifica il cumulo giuridico, trattandosi di violazioni in continuazione, e la sanzione diventa direttamente proporzionale al numero di anni accertati. Il contribuente avrebbe dovuto definire in via agevolata l'importo di € 49.576,00.

L'Ufficio si costituisce in giudizio eccependo la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento, ritenendo di fatto le richieste della controparte prive di pregio per i seguenti motivi:

a) è dal tenore dell'art.4 D.L. 167/90, che deriva anche per i soggetti non direttamente titolari dei redditi di fonte estera, ma che degli investimenti e/o attività finanziarie da cui scaturiscono ne abbiano la disponibilità, l'obbligo della compilazione del modulo RW.

b) con riferimento all'inapplicabilità della presunzione prevista dall'art.12 del D.L. 78/2009 sulla retroattività del raddoppio dei termini si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale ord del 24.7.200 e Cass sent. 2221 del 31.1.2011 secondo la quale il legislatore può emanare norme retroattive purchè trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, nel caso in esame lo scopo era quello di arginare la tendenza di distrarre in Paesi a fiscalità privilegiata ingenti patrimoni;

c) sul rispetto della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio, anche se i proventi vengono assoggettati all'euroritenuta ciò non implica che gli stessi siano esclusi dall'obbligo di dichiarazione in Italia;

d) sull'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni, si ritiene che non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art.6 del D.Lgs 472/97, in quanto non vi sono le "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento".

e) sull'inesistenza delle condizioni per l'applicazione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo, si ritiene che non sussistano fatti che integrino le circostanze eccezionali che dimostrano tale evidente sproporzione. L'Ufficio, effettuate le opportune valutazioni, procedendo a norma dell'art.16 del D.Lgs 472/97, ha accolto parzialmente le argomentazioni addotte nell'istanza presentata dal contribuente, modificando gli importi oggetto di contestazione.

f) nel ricorso di controparte viene indicato anche il valore di un'ipotetica definizione agevolata, infatti la controparte sostiene che è legittimo solo l'aumento del 50% riferito alla sanzione base, ma non è legittimo l'aumento del 25% in quanto non siamo in presenza di più violazioni. L'ufficio ha ritenuto di accogliere la doglianza di parte e per l'effetto ha annullato l'aumento del 25% previsto dall'art.12 co.1 del D.Lgs. 472/97 di € 37.181,72, in quanto non si è verificato un concorso formale e materiale di violazioni, ma la violazione di una sola disposizione. Conclusivamente, la sanzione originariamente irrogata nella misura di € 183.100,32 va ridotta a € 145.918,60.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, ritiene che il ricorso è fondato e che deve essere accolto per le seguenti ragioni.

L'art.12 co.2 bis e 2 ter., D.L. n.78/2009, come modif. con L. conv. n.102/2009, assegnando all'Amministrazione termini raddoppiati per l'esecuzione di verifiche fiscali a carico di contribuenti titolari di illegittime disponibilità finanziarie all'estero, è norma di carattere sostanziale e non meramente processuale, andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra il cittadino e lo Stato.

Il disposto di cui all'art.3 D.Lgs. n.2012/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria – astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti – nondimeno, esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art.12 deve essere interpretato quale norma regolatrice di casi futuri. Ne deriva che la norma in esame non può che disporre per il futuro, regolando situazioni temporalmente ancorabili in momenti successivi alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che per tutti gli esercizi fiscali in contestazione risulta superato il termine decadenziale previgente, con conseguente illegittimità dell'atto di accertamento e della conseguente sanzione.

La relativa novità delle questioni trattate comporta la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso annullando l'atto di irrogazione sanzioni impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Milano, li 9.6.15

Il Relatore

(Dott. Livia Martinelli)

*Livia Martinelli*

Il Presidente

(Dott. G. Deodato)

*G. Deodato*